



CITTA' DI SACILE

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPORT, DELLA CULTURA, DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, DELL'ASSISTENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 137 del 01.12.1992

- modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 27.02.1993
- modificato con deliberazione di C.C. n. 121 del 10.10.1994
- modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 14.04.1998
- modificato con deliberazione di C.C. n. 55 del 19.06.2002

CAPO I

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia così come previsti dagli artt. 4, 6 e 15 dello Statuto, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07/07/1990 n°241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

PROVVEDIMENTI - CONDIZIONE DI LEGITTIMITA'

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 della D.Lgs. 267/2000, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

CAPO II

ART. 4

PROMOZIONE DI INIZIATIVE E COLLABORAZIONE

Il Comune di Sacile riconosce le funzioni di Enti, Associazioni, Gruppi, Comitati e singoli che operano nel campo dello sport, della cultura, della tutela ambientale e sociale e promuove le

iniziative atte a garantire forme di collaborazione per la più ampia partecipazione dei cittadini a servizi ricreativi, sportivi e culturali e per il raggiungimento degli obiettivi comuni di aggregazione sociale e comunitaria.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI E SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune di Sacile, nei limiti delle proprie annuali disponibilità finanziarie integrate dai fondi eventualmente assegnati da privati, Enti pubblici, Regione Friuli-Venezia-Giulia e dallo Stato, concorre al sostegno ed alla realizzazione, in ambito locale, di attività riferite ai seguenti settori tipologici: SPORT - CULTURA – AMBIENTE – ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, mediante la concessione a persone singole, Enti, Istituzioni anche scolastiche, Associazioni, Gruppi sportivi-ricreativi, Comitati, nonché Organizzazioni di "tempo libero" localmente strutturate, di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi articoli.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti indicati nell'art. 7 della Legge n.195 del 02/05/1974.

ART. 6

FORME DI COLLABORAZIONE

L'Amministrazione comunale si avvale altresì della collaborazione di tutti i soggetti operanti nel territorio per la realizzazione di iniziative proprie per le quali assume in amministrazione diretta la spesa.

CAPO III

ART. 7

PATROCINIO COMUNALE

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività e dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale

- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati ai successivi articoli 8-9-10-11-12;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura:

“CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SACILE”

Nel caso della concessione del patrocinio che determini il mancato pagamento delle tariffe dovute per l'eventuale utilizzo di strutture comunali, il mancato introito quantificato nell'atto di concessione del patrocinio dovrà essere contabilizzato dal servizio finanziario mediante annotazione contabile, in modo che ne derivi una pari riduzione delle disponibilità sui relativi interventi di spesa.

ART. 8

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLO SPORT - FINALITA'

Per attività nel settore dello sport si intendono quelle prioritariamente finalizzate:

- a) Manifestazioni stagionali , saltuarie od occasionali, anche di carattere agonistico, di qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dai competenti Organismi Federali Nazionali ed organizzate solo da Associazioni regolarmente costituite ed affiliate ai predetti Organismi Federali o Enti pubblici operanti nel settore.
- b) Iniziative stagionali, saltuarie od occasionali finalizzate alla promozione, sensibilizzazione e diffusione della pratica delle discipline sportive anche se non riconosciute dai competenti Organismi Federali Nazionali. Sono compresi anche convegni, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni di pubblicazioni, su argomenti di attualità nel campo dello sport e della promozione, nonché iniziative a carattere amatoriale o ricreativo anche collegate con altri temi quali: l'ambiente, la salute, la scuola e la cultura.
- c) Attività realizzate con carattere continuativo nel corso dell'anno, svolte solo da Società, Associazioni, Clubs, Enti pubblici e privati nel settore agonistico e della promozione ed avviamento allo sport.

Rientra nell'ambito dei benefici del presente Regolamento il concorso nelle spese inerenti il normale esercizio dell'attività sociale, spese di realizzazione impianti, di gestione degli stessi, acquisto materiale di consumo, acquisto di equipaggiamento e di attrezzature sportive.

ART. 9

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA CULTURA - FINALITA'

Per attività nel settore della cultura si intendono:

- a- Iniziative e manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive, in genere di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline

umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, ivi comprese quelle a carattere celebrativo o espositivo di particolare rilevanza locale, nonché iniziative e manifestazioni di divulgazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni -del Friuli-Venezia - Giulia.

Hanno titolo di priorità le iniziative e manifestazioni principalmente finalizzate a:

1. attività di promozione culturale ed educativa nell' ambito del territorio comunale;
2. organizzazione e sostegno per l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
3. attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
4. iniziative promosse da soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
5. organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

In particolare sarà tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

b - Attività realizzate con carattere continuativo nel corso dell' anno, svolte solo da Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, gruppi e Comitati operanti nel settore.

Rientra nell'ambito dei benefici del presente Regolamento il concorso nelle spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.

ART. 10

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE - FINALITA'

Per attività nel settore della tutela dei valori ambientali si intendono quelle prioritariamente finalizzate:

1. al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri Organismi o Gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
2. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

3. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 11

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Per attività nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale si intendono quelle realizzate con carattere continuativo da Enti, Istituzioni, Associazioni in particolare di volontariato, Organismi ed Istituti di patronato che, operando nell'ambito del distretto socio-sanitario, perseguono finalità di prevenzione, tutela, assistenza ed integrazione sociale, concorrendo così alla crescita civile e sociale della comunità attraverso la promozione di una cultura di pacifica, responsabile e solidale convivenza.

Rientra nell'ambito dei benefici del presente Regolamento il concorso nelle spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale, spese di gestione, acquisto di materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa, nonché iniziative di sensibilizzazione, promozione e diffusione dell'attività stessa, del concetto di prevenzione delle malattie ed educazione sanitaria.

Per le Associazioni di volontariato fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, i contributi sono destinati prevalentemente al sostegno Organizzativo dell'Associazione e, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali degli aderenti, possono essere concessi finanziamenti per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali ed infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti in apposite convenzioni.

ART. 12

SETTORE DELL'ASSISTENZA -SICUREZZA SOCIALE - FINALITA'

Le attività nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale sono prioritariamente finalizzate:

1. alla protezione e tutela del bambino;
2. alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
3. all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
4. all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
5. alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
6. alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;

7. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

8. all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
9. al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
10. alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
11. ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle Istituzioni ed Associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 13

UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE ED ALTRI MEZZI

L'Amministrazione Comunale attua forme di collaborazione con gli Enti, Associazioni e Privati per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse collettivo, mettendo a disposizione le strutture comunali e le attrezzature necessarie o concorrendo alla loro pubblicizzazione e diffusione, compatibilmente con le necessità per l'espletamento dei compiti propri e contemperando la pluralità delle domande.

A tal fine promuove accordi per la formulazione dei calendari delle manifestazioni fra gli operatori interessati. La collaborazione di cui sopra non esclude la possibilità, ove richiesta, di assegnare anche sostegni finanziari nei termini di cui al presente Regolamento.

In tale ipotesi, all'atto della assegnazione di un eventuale contributo, si terrà conto degli oneri di collaborazione assunti dall'Amministrazione, così come risultanti dagli effettivi costi o dai relativi Regolamenti d'uso degli impianti e strutture.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui ai precedenti settori di intervento, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su apposita domanda alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo agevolato previo provvedimento

concessorio/autorizzatorio del Responsabile del Servizio limitatamente alle richieste di Enti o Associazioni locali; nel caso di Associazioni non locali o di richieste di utilizzo gratuito lo stesso può essere concesso dal Responsabile del Servizio previo specifico atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

CAPO IV

ART. 14

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Giunta Comunale stabilirà con propria deliberazione, da assumere entro il mese di dicembre per l'esercizio finanziario successivo, i termini entro i quali, in relazione alla natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare la richiesta di contributo al Comune, per i casi previsti dal presente Regolamento.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono di norma perentori, salvo che alla Giunta Comunale adotti apposito atto di deroga motivato.

La Giunta Comunale può rivedere e modificare nel corso dell'esercizio finanziario interessato il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi o casi non prevedibili.

Nel caso di mancata assunzione della deliberazione di cui al primo comma, valgono i termini già stabiliti per il precedente esercizio finanziario; anche in questo caso trovano applicazione il secondo ed il terzo comma del precedente articolo.

Le domande in carta libera devono contenere l'espressa indicazione del legale rappresentante o del responsabile dell'iniziativa, il quale dovrà sottoscrivere l'istanza con firma autografa.

Alla prima istanza prodotta da soggetti di diritto privato, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'Ente o dell'Associazione.

ART. 15

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti singoli richiedenti sovvenzioni per manifestazioni a corredo dell'istanza, debitamente sottoscritta con firma autografa, sono tenuti a dichiarare:

- generalità
- luogo e data di nascita
- residenza
- professione
- curriculum nel settore di attività nel quale l'iniziativa si colloca.

All'istanza deve essere allegato il prospetto dei costi e ricavi e relazione illustrativa della proposta.

ART. 16

MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN GENERE

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale.

In ogni caso per le manifestazioni, il contributo, tenuto conto della collaborazione ed altri tipi di concorso concessi dall'Amministrazione Comunale, non potrà superare la percentuale del 90% della spesa ammessa, per le iniziative la percentuale del 90% della spesa ammessa, per le attività la percentuale del 90% della spesa ammessa.

In ipotesi di ripiano del disavanzo, il contributo potrà essere assegnato per gli Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Associazioni ecc. che operano nel settore sociale, tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta, fino alla concorrenza massima del 90%, fatte salve specifiche regolamentazioni o convenzioni vigenti o che comunque si renderanno opportune per individuati settori di intervento o attività.

Per le attività o per il ripiano del disavanzo di gestione, l'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento previo deposito in termini della documentazione indicata al successivo art. 18.

Qualora entro i termini di cui al richiamato art. 18 (entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo) non fosse prodotta la documentazione nelle forme e modi nello stesso articolo indicati, la Giunta Comunale disporrà per la revoca del contributo concesso.

Per le manifestazioni ed iniziative l'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla attuazione della manifestazione o iniziativa previo deposito in termini della documentazione indicata al successivo art. 18.

Qualora entro i termini di cui al richiamato art. 18 (90 giorni successivi alla attuazione della manifestazione o iniziativa), non fosse prodotta la documentazione nelle forme e modi nello stesso articolo indicati, la Giunta Comunale disporrà per la revoca del contributo concesso.

I contributi per le manifestazioni e le iniziative, su richiesta motivata dell'interessato, possono essere erogati in forma anticipata nella misura non superiore al 50% del contributo stesso ove ciò risulti indispensabile per la realizzazione della manifestazione o iniziativa.

Qualora le manifestazioni o iniziative finanziate in forma anticipata non siano realizzate o non siano state adeguatamente documentate, il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione dell'anticipazione stessa entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il termine di cui sopra non sia rispettato, decorreranno gli interessi di mora calcolati al saggio legale sino alla data di riscossione, salvo l'avvio delle procedure di riscossione previste dalla vigente normativa.

ART. 17

ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le richieste sono esaminate dal Responsabile del Servizio del Settore interessato.

Ogni istanza verrà valutata, previo verifica della corrispondenza alle finalità specificatamente indicate per ogni settore di intervento, in relazione ai seguenti criteri di accoglimento indicati in ordine prioritario:

1. Completezza ed organicità della proposta;
2. Capacità organizzativa in relazione ai mezzi e personale anche volontario nonché strutture disponibili per la realizzazione della proposta;
3. Durata nel tempo e modalità di realizzazione;
4. Iniziative e manifestazioni di rilevante interesse collettivo a livello sovracomunale senza fini di lucro;
5. Impatto presso il pubblico con riferimento all'entità delle realtà che possono trovare effettivo coinvolgimento o interesse alle iniziative, manifestazioni, attività o proposte in genere.

In ipotesi di proposte che comportino o prevedano la ricorrenza di realizzazione con cadenze temporali predeterminate si fa riferimento anche alle risultanze oggettive delle precedenti edizioni;

6. Corrispondenza della proposta con la programmazione annuale predisposta dall'Assessorato competente per settore di intervento.

ART. 18

RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOVVENZIONATI - MODALITA'

I beneficiari di contributi dovranno produrre, entro i 90 (novanta) giorni successivi dalla attuazione della manifestazione o iniziativa per la quale è stata erogata la sovvenzione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per le attività, il bilancio consuntivo munito del verbale di approvazione, secondo quanto previsto dallo statuto speciale, dal quale risulti la specifica destinazione dell'intervento comunale.

Per gli Enti, le Associazioni, i Comitati, soggetti privati ecc., non tenuti alla presentazione di bilanci, la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in una apposita dichiarazione rilasciata nelle forme di cui al DPR. 445/2000.

Il conto consuntivo e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati dai documenti giustificativi delle spese (nota spese, fatture debitamente quietanzate) e da una attestazione del beneficiario di non aver fruito di altri contributi per le finalità assolute dalla sovvenzione comunale.

Sulla scorta della predetta documentazione, l'Amministrazione comunale provvederà alla

liquidazione del saldo che sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla effettiva spesa sostenuta rispetto a quella prevista ed ammessa a contributo.

ART.19

TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà pubblicato all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
